

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNO MUSEUM"

ENTE DEL TERZO SETTORE

Art. 1

Costituzione – Denominazione

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNO MUSEUM – ENTE DEL TERZO SETTORE" denominata per brevità "ASSOCIAZIONE CULTURALE ETNO MUSEUM – ETS", ai sensi del Codice Civile, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, e della normativa vigente in materia.

Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di inserire negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico l'acronimo "ETS" o la dicitura "Ente del Terzo Settore", nella denominazione sociale.

Art. 2

Sede

L'Associazione ha sede in Arbus (SU) – Via Giardini, 1, nei locali messi a disposizione dal "MUSEO ANTONIO CORDA – Arti e Mestieri Antichi della Sardegna", e potrà istituire sedi secondarie per l'esercizio delle attività statutarie su tutto il territorio nazionale.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

Scopi dell'Associazione

L'Associazione opera per favorire, divulgare e realizzare iniziative idonee a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale ed ambientale locale e non, le tradizioni popolari e la storia della Sardegna, proponendosi come punto di riferimento delle attività culturali rilevanti, e soprattutto, attinenti al territorio, in collaborazione con le altre realtà ed enti aventi finalità e scopi affini.

Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome degli interessi culturali.

Contribuire a far conoscere e valorizzare le memorie storiche e culturali che si riferiscono alla cultura e vita delle miniere con particolare attenzione al territorio che comprende il "PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA", e significativo riferimento all'area ricadente nell'ex Provincia del Medio Campidano e di Carbonia – Iglesias.

Collaborare con altre associazioni che operano in Sardegna, in Italia e nel mondo con finalità di conservazione, recupero e valorizzazione delle tradizioni locali della Sardegna.

Gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti pubblici e privati ogni servizio necessario a raggiungere al meglio il proprio scopo sociale. Mettere a disposizione le proprie strutture e le proprie esperienze ad altri organismi che abbiano le stesse finalità. Gestire corsi di formazione professionale, attività integrative scolastiche ed occupazionali nei confronti di persone.

Produrre, distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico con ogni mezzo che la tecnologia metterà nel tempo a disposizione degli utilizzatori.

Promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con altri organismi di cui condivide gli scopi, seminari, incontri, dibattiti, borse di studio e manifestazioni, e ogni attività in genere attinenti al proprio scopo sociale. Promuovere ogni attività di ricerca e analisi inerente alla cultura del territorio.

Produrre vendere e distribuire stampati periodici, materiale didattico e quant'altro attinente lo scopo sociale.

Gestire in modo diretto o indiretto, con affidamento a terzi, attività turistiche enogastronomiche, artigianali, commerciali. Somministrazione di alimenti e/o bevande, ristorazione, integrative e/o complementari, non prevalenti a quella istituzionale e fondamentale.

Nell'esercizio delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà deliberare l'affiliazione ad organismi di secondo livello, con i quali ricercare momenti di confronto e di collaborazione al fine di un più proficuo impegno nella realizzazione di attività ed iniziative comuni che permettano il migliore raggiungimento sociale.

L'Associazione può affidare incarichi specifici, con convenzioni scritte, prima di fare ricorso a terzi, a Soci, anche componenti il Consiglio Direttivo, per attività relative agli scopi dell'Associazione, tenendo conto della professionalità propria di ogni singolo Associato, purchè non concorrenti con quelle proprie dell'Associazione stessa.

L'Associazione è libera, apartitica, apolitica, senza scopo di lucro. e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi sono impegnati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4

Attività di interesse generale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- l'Associazione si propone di promuovere ogni azione ritenuta più opportuna, diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi inerenti il proprio oggetto sociale, contribuire a testimoniare aspetti ormai quasi completamente scomparsi della civiltà agro pastorale nel territorio; documentare, ordinare, restaurare e studiare i reperti demoetnoantropologici che si riferiscono alla cultura della civiltà rurale della Sardegna, arti e mestieri del passato;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'Associazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 D.Lgs. 117/2017, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

Art. 5

Durata

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera straordinaria dell'Assemblea degli Associati.

Art. 6

Associati

Il numero degli Associati è illimitato.

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi e siano disposti a contribuire alla loro concreta realizzazione, e che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

I nominativi degli Associati sono annotati nel libro Associati dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Gli Associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

L'Associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di associati e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

Art. 7

Ammissione degli Associati

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Le domande di ammissione ad associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8

Diritti degli Associati

Tutti gli Associati hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente statuto.

Art. 9

Obblighi degli Associati

Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. E' richiesta agli Associati una collaborazione e regolare partecipazione alla vita dell'Associazione stessa.

Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

Art. 10

Dimissione, espulsione e decesso dell'Associato

La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da Associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando l'Associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o d'immagine all'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri ed è comunicata mediante lettera all'Associato interessato.

Contro il suddetto provvedimento l'Associato interessato può presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria, e sottoposto alla decisione dei Probiviri.

Art. 11

Rimborso quota

La perdita della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12

Eredi dell'Associato

Il decesso dell'Associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 13

Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei Conti o la società di revisione legale (solo se istituiti dall'assemblea o obbligatori per legge);
- il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli Organi restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le cariche dei componenti il Consiglio Direttivo sono gratuite. Per l'Organo di controllo, per il Revisore Legale o la Società di revisione, se nominati, sul compenso deciderà l'Assemblea degli Associati al momento della loro nomina.

Art. 14

Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo deliberativo sovrano dell'Associazione. È composta da tutti gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 15

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Può essere inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta da almeno il 50% degli Associati, purché siano in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 5 giorni prima della data della riunione, mediante l'invio di apposita e-mail e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione medesima.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16

Partecipazione Associati e funzionamento Assemblea

Possono intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto, tutti gli Associati maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative: a ciascun Associato spetta un voto.

Gli Associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Associato. Ogni Associato non può avere più di una delega.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione può tenersi anche con il sistema a distanza, ovvero in videoconferenza o con altre forme che possano garantire la regolarità della stessa.

Quando si vota a scrutinio segreto, il sistema di voto utilizzato deve soddisfare le seguenti condizioni:

- il dispositivo di voto deve garantire che l'identità dell'elettore non possa in alcun momento essere collegata all'espressione del suo voto;
- il sistema scelto deve garantire la riservatezza dei dati trasmessi e la sicurezza dell'indirizzamento dei mezzi di autenticazione, della firma, della registrazione e del conteggio dei voti.

Art. 17

Compiti dell'Assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- Assemblea ordinaria
 - approvare il bilancio consuntivo dell'anno trascorso;
 - eleggere il consiglio direttivo;
 - eleggere i sostituti dei membri del Consiglio direttivo (dimissionari o cessati per altri motivi);
 - eleggere per propria scelta o perché obbligatorio per legge l'Organo di controllo ed il Revisore legale dei Conti o la Società di revisione legale;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- Assemblea straordinaria
 - Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
 - Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, se presente o dal Vice Presidente, o un suo sostituto; in caso di assenza di entrambi, in tal caso, il Presidente verrà nominato dall'Assemblea ordinaria, il quale nomina a sua volta fra gli Associati un segretario verbalizzante.

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno degli Associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno mezzora.

Art. 19

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, se presente o dal Vice Presidente, o un suo sostituto, in caso di assenza di entrambi; in tal caso il Presidente verrà nominato dall'Assemblea straordinaria, il quale nomina a sua volta fra gli Associati un segretario verbalizzante.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Per le altre delibere l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno degli Associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 20

Pubblicità

Tutte le delibere assembleari e i bilanci, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee degli associati, sono comunicati agli associati stessi con la pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet dell'Associazione o con altri mezzi telematici (e-mail, ecc.).

Art. 21

Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione.

È eletto dall'assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri ed elegge al suo interno il Presidente.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati. In questo caso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo Consiglio direttivo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo si provvede alla sostituzione mediante nomina del primo dei non eletti. Nel caso non siano presenti persone da nominare, si provvede all'elezione, secondo quanto previsto dal presente statuto.

All'interno del Consiglio direttivo possono essere nominati uno o più vice presidenti, un segretario e un tesoriere.

Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al consiglio direttivo.

I Componenti del Consiglio direttivo non possono ricoprire cariche simili in associazioni di analoga natura.

Art. 22

Funzioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra gli Associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi Associati;
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri Organi.

Art. 23

Convocazione e funzionamento del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei Membri lo ritenga necessario. Le convocazioni del Consiglio direttivo devono essere eseguite tramite mail, sms o altri sistemi telematici simili, almeno 5 giorni prima dalla data della riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Il Consiglio può tenersi anche con il sistema a distanza, ovvero in videoconferenza o con altre forme che possano garantire la regolarità della stessa.

Le riunioni del Consiglio direttivo in unica convocazione, sono valide, con la presenza della maggioranza dei suoi Componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o da un Consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24

Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.

È eletto in seno al Consiglio direttivo e il mandato ha durata pari a quella del Consiglio direttivo che lo ha nominato.

Il Presidente del Consiglio direttivo presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio direttivo stesso e provvede alla loro convocazione.

Vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25

Vice presidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e impedimento.

Art. 26

Decadenza del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare, entro quindici giorni, l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio direttivo. L'assemblea deve tenersi entro i successivi trenta giorni e il Consiglio direttivo dimissionario curerà l'ordinaria amministrazione.

Art. 27

Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli Organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Art. 28

Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili, e della riscossione delle quote sociali. Al pagamento della quota sociale viene rilasciata ricevuta di quietanza.

Art. 29

Segretario e tesoriere

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Art. 30

Organo di controllo, Revisore legale dei conti o Società di revisione legale

L'Associazione, se istituito dall'Assemblea o previsto per legge, nomina un Organo di controllo, anche monocratico.

L'Organo di controllo, se collegiale, è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Ai Componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I Componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

La riunione dell'organo di controllo collegiale potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità previste per le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice ETS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio associativo dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I Componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I Componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo.

Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Raffi Ases
from Selin
~~Bar~~
L. Core
Kyan C. Hsu
M. G. S.

Raffi Ases
from Selin
~~Bar~~
K. Core
Kyan C. Hsu
M. G. S.

- Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Raffi Ases
from Selin
~~Bar~~
K. Core
Kyan C. Hsu
M. G. S.

- Raffi Ases
from Selin
~~Bar~~
K. Core
Kyan C. Hsu
M. G. S.

Raffi Ases from Selin
~~from Selin~~
 Li. Core Ryan C. Hsu / M. G. S.D.

Utile o avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 34

Bilancio consuntivo

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore, nonché, se dovuto, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio consuntivo, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna attività occasionale svolta.

Art. 35

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36

Controversie

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà definita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio direttivo

incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 37

Norma transitoria

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice degli Enti del Terzo Settore (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117), nel Codice Civile e nelle leggi speciali che regolamentano gli enti di natura associativa.

Firma dei **Fondatori** dell' "Associazione Culturale ETNO MUSEUM" –Sede in Arbus – Via Giardini, 1

Corda Antonio

Antonio Corda

Montisci Gianfranco

Gianfranco Montisci

Ventaglio Francesco

Francesco Ventaglio

Frau Rossana Paola

Rossana Paolo Frau

Melis Raimondo

Raimondo Melis

Sardu Daniela

Daniela Sardu

Cara Emanuele

Emanuele Cara

Altea Susanna

Susanna Altea

Atzeni Elena

Elena Atzeni

Schirru Anna

Anna Schirru

Cansella Marilena

Marilena Cansella

Atzeni Antonio

Antonio Atzeni

Schirru Antonia Luigia

Antonietta Luigia Schirru

Corda Graziella

Graziella Corda

Lampis Giampaolo

Giampaolo Lampis

Casu Stefania

Stefania Casu

Serra Simonetta (per delega a Graziella Corda)

per Simonetta Serra

Atzeni Giovanni (per delega a Marilena Cansella)

per Atzeni Giovanni

Nammour Rabih (per delega ad Elena Atzeni)

per Rabih Nammour

Allegato:

- Statuto "Associazione Culturale ETNO MUSEUM"
- deleghe di:
 - Serra Simonetta
 - Atzeni Giovanni
 - Nammour Rabih

DELEGA

Per approvazione

Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione Culturale ETNO MUSEUM

Il sottoscritt NAMMOUR RABIH

nato a Nabatieh il 21/03/1981, residente a Selargius in Via Logudoro, 7,

Codice Fiscale NMMRBH81C21Z229Y, Carta di identità n. AX5196732, rilasciata dal Comune di

Cagliari
Selargius, il 24/03/2023

DELEGA

la signora ATZENI Elena, nata a Cagliari il 27.07.1992, residente a Selargius, in Via Logudoro, 7,

Codice Fiscale TZNLNE92L67B354K, Carta d'identità n. CA01218MH, rilasciata dal Comune di

Arbus
Selargius il 27/06/2022

a

rappresentarmi nella riunione per l'approvazione dell'Atto Costitutivo e Statuto
dell'Associazione Culturale ETNO MUSEUM

che si terrà il giorno 25 novembre alle ore 18:53, in Arbus Via Giardini 1, e

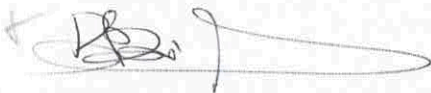
dichiaro

di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Arbus, 25 novembre 2023

In fede.

Rabih Nammour



ART. 13

Il presente regolamento ha efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 14

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

Il presente regolamento è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

DELEGA

Per approvazione

Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione Culturale ETNO MUSEUM

Il sottoscritto ATZENI Giovanni

nato ad Arbus il 25/01/1963, residente ad Arbus in Via Repubblica, 105,

Codice Fiscale TZNGNN63A25A359J, Carta di identità n. CA57215BG, rilasciata dal Comune di

Arbus, il 09/05/2018

DELEGA

la signora CANSELLA Marilena, nata ad Arbus il 30.09.1969, residente ad Arbus in Via Cavalier Caddeo, 35,

Codice Fiscale CNSMLN69P70A359X, Carta d'identità n. CA18892BG, rilasciata dal Comune di Arbus il 09/05/2018

a

rappresentarmi nella riunione per l'approvazione dell'Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione Culturale ETNO MUSEUM

che si terrà il giorno 25 novembre alle ore 18:53, in Arbus Via Giardini 1, e

dichiaro

di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Arbus, 25 novembre 2023

In fede.

Giovanni Atzeni

Giovanni Atzeni

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

AGENZIA

DELEGA

Per approvazione

Atto Costitutivo e Statuto dell'Associazione Culturale ETNO MUSEUM

LA sottoscritta SERRA Simonetta

nato ad Arbus il 06/08/1961, residente ad Arbus in Vico I Caprera,, 2,

Codice Fiscale SRRSNT61M46A359Y, Carta di identità n. CA02614BV, rilasciata dal Comune di

Arbus, il 23/07/2018

DELEGA

la signora CORDA Graziella, nata a Cagliari il 22.03.1960, residente a Cagliari in Viale San
Vincenzo, 51,

Codice Fiscale CRDGZL60C62B354S, Carta d'identità n. CA75031KA, rilasciata dal Comune di

Cagliari il 24/09/2021

a

representarmi nella riunione per l'approvazione dell'Atto Costitutivo e Statuto
dell'Associazione Culturale ETNO MUSEUM

che si terrà il giorno 25 novembre alle ore 18:53, in Arbus Via Giardini 1, e

dichiaro

di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

Arbus, 25 novembre 2023

In fede.

Simonetta Serra

